



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "PADRE O. OLIVIERI"-PENNABILLI
Prot. 0006146 del 23/09/2025
V-7 (Uscita)

**Ai Genitori degli alunni
Al Personale scolastico
Al Sito web d'istituto**

Circolare n.19

OGGETTO: Procedura partecipazione specialista/terapista/operatore privato al GLO (art.15 Legge 104 del 1992 e art.7 Decreto Lg. 66 del 2017).

Nel presente documento viene illustrata la procedura adottata dalla scuola per la partecipazione al GLO di uno specialista/terapista/operatore individuato dalla famiglia nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In particolare il D.I. n. 182/2020 all'art. 3, c. 6, a proposito della costituzione del GLO afferma che:

"Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale".

Le Linee Guida allegate al D.I. n. 153/2023 forniscono le ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire:

"Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria. La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy".

L'individuazione dello specialista esterno ai sensi dell'art. 3, c.6 del DI n. 182/202 potrà quindi avvenire solo se sono rispettati i riferimenti normativi sopra riportati. In particolare per consentire la partecipazione dello specialista privato alle riunioni del GLO è necessario che gli esercenti la responsabilità genitoriale presentino alla scuola:

- la dichiarazione firmata dall'esperto esterno relativa alla disponibilità a partecipare al GLO (Mod. **GLO_1- dichiarazione esperto**) ivi allegata
- la richiesta di partecipazione dell'esperto esterno firmata dalla famiglia (Mod. **GLO_2- richiesta famiglie**) ivi allegata

Per quanto riguarda la possibilità di partecipazione alle attività del GLO da parte di altre figure si ricorda che l'art. 3, comma 9 del D.I. n. 182/2020 stabilisce che:

"Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti".

Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone definite *"figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità"*. L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico.

Le linee guida al D.I. n. 153/2023 specificano infine che:

"Su invito formale del Dirigente scolastico e - in caso di privati esterni alla scuola - acquisita l'autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo".

Ciò considerato, se le famiglie volessero richiedere la partecipazione al GLO di ulteriori esperti esterni rispetto a quello individuato come componente del GLO con funzioni consultive ex art. 3, c. 6 DI 182/2020 dovranno presentare al Dirigente Scolastico apposita richiesta. Poiché l'individuazione non è univoca, è richiesta una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico. Può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell'assistenza di base.

Si evidenzia che la documentazione che la scuola redige per l'alunno con disabilità (relazioni, PEI, osservazioni ecc.) deve essere consegnata ai genitori dello studente che ne possono fare richiesta e non allo specialista privato.

II DIRIGENTE SCOLASTICO.

Annalisa Celli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD
(Art.45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate